



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Il Direttore Generale

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini,78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564 - P.IVA - 00061420568

art/

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
n. 3 del \_\_\_\_\_ - 9 GEN 2017

**Oggetto: Riassunzione in Giudizio dinanzi al Tribunale Di Viterbo [REDACTED] assegnatario decaduto alloggio sito in Onano, Via G. Sarti n. 2. Conferimento incarico Avv. Anna Paradiso.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO:**

- che con determinazione n. 36/2008 l'Avv. Anna Paradiso è stato incaricato di promuovere azione giudiziale per il recupero dell'immobile nei confronti del Sig. [REDACTED], assegnatario decaduto dell'alloggio sito in Onano, Via G.Sarti n. 2/d, per violazione dell'art. 13 lett. b della L.R. 12/99 (non occupare stabilmente l'alloggio);
- che il Trib. di Viterbo con Sent. n. 151/2012 ha accolto la domanda dell'Azienda di rilascio dell'alloggio, condannando altresì la controparte al pagamento delle spese di giudizio;
- che l'Avv. Anna Paradiso con nota acquisita al prot. n. 814 del 01/03/13 inviava all'Ente copia dell'Atto di Citazione in Appello proposto dal Sig. [REDACTED] avverso la Sent. n. 151/2012 con il quale lo Stesso chiede "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, sospesa preliminarmente l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, occorrendo previo accertamento della falsità della dichiarazione resa dal Pubblico Ufficiale con la relata di notificazione stessa in calce all'atto di citazione in data 04/07/2008, preso atto della fondatezza dei motivi adottati con il presente atto, riformare integralmente la sentenza n.151/2012, pronunciata del Tribunale di Viterbo in persona del G.U. Dott.ssa Capuzzi in data 20/02/2012 e resa pubblica in data 22/02/2012 della quale il concludente non ha ricevuto notificazione alcuna, rigettando la domanda proposta dall'Ente appellato in quanto infondata in fatto e in diritto, rimettendo il giudizio, ove di legge, al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. Con vittoria di spese esenti e compensi imponibili del presente grado di giudizio e statuizioni accessorie previdenziali e/o fiscali di legge;
- che l'Azienda si costituiva in giudizio incaricando con determina n.23/13 l'Avv. Anna Paradiso della rappresentanza e difesa dell'Ente;
- che il 28/05/2013 veniva notificato all'Azienda atto con il quale veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Viterbo il giudizio per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva, della determinazione del Direttore Generale n. 117 del 10/12/2007, inoltrato

dal Sig. ██████████ con Ricorso al Tar del Lazio e dallo stesso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con Sent. n. 6274/2012;

- che il medesimo Tribunale in data 04/12/2014 pronunciava ordinanza con la quale, in accoglimento della eccezione sollevata dall'Avv. Anna Paradiso di violazione del principio del "ne bis in idem", dichiarava la litispendenza del giudizio e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo;
- che con atto notificato all'Avv. Anna Paradiso il giorno 8 Gennaio 2015 la controparte ricorreva in Cassazione al fine di "Piaccia all'Ecc.ma Suprema Corte adita annullare e riformare, per tutti i motivi addotti nel presente ricorso, l'ordinanza resa dal Giudice monocratico del Tribunale di Viterbo nel giudizio iscritto al n. 1664/2013 R.G. pronunciata in data 04/12/2014, depositata, resa pubblica e comunicata il 09/12/2014, e, per l'effetto disporre la prosecuzione del giudizio di merito innanzi al medesimo Tribunale, impartendo gli opportuni provvedimenti per la sua riassunzione e disponendone, ove di legge, la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della sentenza definitiva nell'ambito del giudizio iscritto al n. 981/2013 R.G. della Corte di Appello di Roma, oppure, in via subordinata, disponendo la sospensione di quest'ultimo giudizio, in attesa della decisione del primo. Il tutto, comunque, adottando ogni conseguente statuizione, altresì, per la refusione delle spese esenti e dei compensi imponibili del presente giudizio, per il rimborso delle spese generali, con rivalsa delle somme accessorie, previdenziali, e/o fiscali alle aliquote di legge all'atto del pagamento. Salvo ogni altro diritto";
- che la Suprema Corte con Sent. n. 12171/2016 "dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge ed oltre il contributo unificato se corrisposto;

**VISTO** l'atto notificato all'Avv. Anna Paradiso lo scorso 14 settembre con il quale il sig. ██████████ cita l'Azienda a comparire in riassunzione dinanzi al Tribunale di Viterbo all'udienza del 12/01/2017 al fine di "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, occorrendo previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti al n. 981/2013 R.G. della Corte d'Appello di Roma, preso atto del perdurante adempimento da parte dell'esponente all'obbligo su di esso ricadente di risiedere in maniera stabile e duratura all'interno dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad esso assegnato dall'Ente convenuto, sito in Onano, via G. Sarti n. 2/d, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo n. 117 del 10/12/2007, affermando il diritto del concludente di proseguire ad abitare l'alloggio indicato, Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili del presente giudizio"

**RITENUTO** di ravvisare la necessità per l'Ente alla costituzione nel presente giudizio;

**ESAMINATO** il preventivo presentato dall'Avv. Anna Paradiso, redatto nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014 art. 4 (abbattimento del 50%) con una ulteriore riduzione del 50% e ritenuto congruo tale preventivo;

**IN ATTESA** di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

**ATTESO CHE** spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 3, lettera e) della L.R. 3 settembre 2002 n.30 e dell'art.12, comma 4, lett. g) dello Statuto dell'Ente,

#### **DETERMINA**

- 1) di costituirsi nel giudizio di Riassunzione promosso dinanzi al Tribunale di Viterbo dal Sig. ██████████ con atto notificato lo scorso 14/09/2016;
- 2) di incaricare della rappresentanza e difesa dell'Ente anche in questa fase di giudizio l'Avv. Anna Paradiso, legale inserito nell'albo degli avvocati di fiducia dell'Ente con studio in Viterbo, via Matteotti n. 73;
- 3) di dare mandato all'Ufficio Programmazione Economica e Acquisti di imputare la spesa di € 1.170,00 al capitolo n.3080204000 "Procedimenti legali – Inquilini", in attesa di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Fabrizio Urbani)

